



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it


CIRCOLARE N.49

8 giugno 2012

CRITERI PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Abbiamo ritenuto opportuno trasmettervi la Direttiva del Ministro dell'Interno che indica i criteri di carattere generale per l'accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio del personale prossimo alla pensione.

Min.Int. - DPPACRU - Dir.Centr.Ris.Un.
Prot. Uscita del 22/05/2012
Numero: 0014872
Classifica: TEP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Prot. n.
Accessione n° 27/12

Roma, 22.05.2012

- Al Gabinetto del Ministro
 - Alla Segreteria del Ministro
 - All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
 - Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Prefetto Dott. Carlo De Stefano,
 - Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Dott. Giovanni Ferrara
 - Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Prof. Saverio Ruperto
 - Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
 - Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 - Al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
 - Al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- S E D E
- Al Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse;
- ROMA
- Al Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;
 - Al Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
- ROMA
- All'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Via dei Prefetti, 22 - 00187 ROMA
- Al'Organismo Indipendente di valutazione della performance

OGGETTO: Art. 72, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. - Direttiva.

Si trasmette la direttiva datata 15 maggio 2012, in corso di registrazione alla Corte dei
Conti, con la quale il Sig. Ministro ha individuato, per il personale dell'Amministrazione
Civile dell'Interno, i criteri di carattere generale per l'accoglimento delle istanze di trattenimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

in servizio, con riferimento a situazioni di singole realtà territoriali ovvero alla delicatezza delle funzioni svolte ed in considerazione della specifica esperienza maturata nel corso della carriera, e ha disposto che debbano essere collocati a riposo coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età e che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 31 dicembre 2011, rilevando, in proposito, che tale esigenza deriva dalla necessità di non pregiudicare i livelli di avvicendamento nelle diverse posizioni funzionali, in coerenza, peraltro, con i principi di riduzione degli ambiti organizzativi e con i processi di riorganizzazione da porre in essere nell'ambito di questa Amministrazione.

Si prega di portare a conoscenza il contenuto della presente direttiva a tutto il personale interessato, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Lambogese

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Lambogese", written over the printed name.



Al Ministro dell'Interno

OGGETTO: Art. 72, commi 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. – Direttiva.

L'articolo 72, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha innovato la previgente disciplina in materia di trattenimenti in servizio del personale dipendente, di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, attribuendo alle pubbliche amministrazioni la facoltà, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta del dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficienza dei servizi.

Successivamente, l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la possibilità di disporre i predetti trattenimenti in servizio esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie, con conseguente riduzione delle risorse destinabili a nuove assunzioni in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Di recente, infine, nell'ambito delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, sono state apportate significative modificazioni in materia pensionistica. In particolare, l'art. 24 della predetta normativa ha previsto nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del trattamento pensionistico.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in merito all'applicazione delle nuove disposizioni normative.

In particolare, ha chiarito che, in base ai commi 3 e 14 della citata legge, i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somme dei requisiti di età e di anzianità contributiva c.d. "quote"), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. "finestra"), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la predetta circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, ha raccomandato l'adozione di criteri generali, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie.

Alla luce di tale quadro di riferimento, si ritiene, pertanto, di dover disporre il collocamento a riposo di coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età e che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 31 dicembre 2011. Per i dipendenti, invece, che alla data del 31 dicembre 2011 non hanno maturato i predetti requisiti per il pensionamento, sarà disposto il collocamento a riposo, in relazione ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento.

Tale esigenza deriva dalla necessità – già evidenziata nella precedente direttiva del 31 marzo 2009 – di non pregiudicare i livelli di avvicendamento nelle diverse posizioni funzionali, in



Il Ministro dell'Interno

coerenza, peraltro, con i principi di riduzione degli ambiti organizzativi e con i processi di riorganizzazione da porre in essere nell'ambito di questa Amministrazione.

Solo in caso di particolari esigenze organizzative, connesse, in via esemplificativa, alla peculiare situazione di singole realtà territoriali ovvero alla delicatezza delle funzioni svolte, ed in considerazione della specifica esperienza maturata nel corso della carriera, sarà possibile procedere all'adozione del provvedimento di trattenimento in servizio nei confronti di dipendenti di questa Amministrazione, per un periodo massimo di due anni.

Al riguardo, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, nella predetta circolare n. 2/2012, ha espressamente rappresentato che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale, alla disponibilità finanziaria.

Si fa presente, infine, che sempre nella circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato che la nuova normativa non fa più riferimento al concetto di massima anzianità contributiva e, pertanto, risultano inapplicabili, a fare data dal 1° gennaio 2012, tutte le disposizioni previgenti che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio al fine di conseguire il massimo della pensione (art. 1, comma 4 quinquies, del d.l. n. 413/1989, convertito nella legge n. 37/1990).

Le disposizioni di cui alla presente Direttiva troveranno applicazione sia nei confronti del personale della carriera prefettizia che dei dirigenti "contrattualizzati". Per questi ultimi, saranno, comunque, rispettate le scadenze contrattuali previste e sarà fatto salvo, ove necessario, il preavviso di sei mesi.

Per i restanti dipendenti contrattualizzati, tenuto conto che, a fronte delle misure di riduzione già assunte ovvero in corso di adozione - in relazione alla quota di risparmio da realizzare ed al riassorbimento delle posizioni soprannumerarie - permane, comunque, una situazione di carenza di personale, verrà dato corso ai trattenimenti in servizio nei limiti del ripianamento organico per ciascuna Area funzionale.

Il Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie è incaricato dell'esecuzione della presente direttiva.

Roma, 15 MAG. 2012

IL MINISTRO

Renato Altissimo

